



Atto Dirigenziale n° 1564/2017

SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 998/2017

OGGETTO: MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) N. 5685 DEL 06/07/2015 RILASCIATA ALLA SOCIETÀ DI.MA S.R.L. CON SEDE LEGALE ED INSTALLAZIONE IN COMUNE DI MONTICHIARI (BS), VIA DUGALI SERA. CATEGORIE DI ATTIVITÀ IPPC N. 5.3 LETTERA B) PUNTO III, DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.

IL DIRETTORE
 (Dott. Giovanmaria Tognazzi)

RICHIAMATI:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 229 del 28/9/2016 che conferma al sottoscritto l'incarico di direzione Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile fino alla scadenza del mandato amministrativo del Presidente della Provincia;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

VISTI i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:

- decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- deliberazione Giunta Regionale. 8 novembre 2002, n. 7/11045, recante Approvazione “ Linee guida per l'esame paesistico dei progetti” prevista dall'art. 30 delle norme di attuazione del Piano territoriale paesistico regionale (P.T.P.R.);
- deliberazione giunta provinciale 24 febbraio 2004, n. 50 recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- deliberazione giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- il regolamento regionale 24.03.2006 n. 3 “disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- il regolamento regionale 24.03.2006 n. 4, “disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art.52, comma 1, lettera. a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n.26”;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale;
- legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 e s.m.i., i cui articoli 8.2 e 30.6 conferiscono alle Province la funzione di autorità competente al rilascio ed al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) relativamente alla tipologia di installazione in oggetto;
- regolamento CE n. 1907 del 18 dicembre 2006 e s.m.i. (REACH);
- deliberazioni giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513, relative all'applicativo O.R.S.O.;
- legge regionale del 02 febbraio 2010 n. 5 e R.R. del 21 novembre 2011 n. 5, disposizioni in materia di

- valutazione di impatto ambientale;
- deliberazione giunta regionale 20 ottobre 2010, n. 661, recante approvazione del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti – PPGR;
 - deliberazione giunta regionale 02 febbraio 2012 n. IX/2970 in materia di modifiche di impianti in A.I.A.;
 - decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161 e s.m.i, regolamento recante la disciplina delle terre e rocce da scavo;
 - deliberazione di giunta regionale 28 dicembre 2012 n. IX/4626 recante determinazione delle tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli in materia di autorizzazione integrata ambientale;
 - decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - regolamento UE n. 1357 del 18 dicembre 2014, recante disposizioni in merito alla classificazione dei rifiuti;
 - la circolare n. 6 del 04.08.2014 della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia, recante “Primi indirizzi sulle modalità applicative della disciplina in materia di autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) recata dal titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46”;
 - la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0022295 del 27.10.2014 recante le linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di IPPC alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 46/2014;
 - il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13/11/2014 n. 272 recante: “ Modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'art. 5 comma 1, lettera V-bis del d.lgs 152/06 e s.m.i.;,
 - la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 12422/GAB del 17/06/2015 recante: “*Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di IPPC alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 46/2014*”, ed in particolare il paragrafo 12, laddove è specificato che i rifiuti sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 e che pertanto gli obblighi connessi alla relazione di riferimento vanno riferiti esclusivamente alle “sostanze pericolose pertinenti” eventualmente gestite nel sito;
 - deliberazione giunta regionale del 18 aprile 2016, n. X/5065 recante indirizzi per l'applicazione del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13/11/2014 n. 272d.m .272;

PREMESSO che la società DI.MA S.r.l. (C.F 02057780989) per l’installazione IPPC sita in comune di Montichiari (BS), via Dugali Sera è titolare dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al d.d.u.o della Regione Lombardia n. 5685 del 06/07/2015, avente per oggetto: “*autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) alla ditta DI.MA S.r.l. con sede legale ed installazione in via Dugali Sera – comune di Montichiari (BS), per l'attività esistente e non già soggetta ad AIA di cui al punto 5,3 lett. b) P. III, dell'Allegato VIII al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.*”;

RICHIAMATE:

- la nota della Provincia prot. n. 769119 in data 18/06/2014 di avvio del procedimento amministrativo relativo all'istanza in argomento;
- la nota della Provincia prot. n. 27567 del 05/03/2015 con la quale si comunica che: ... omissis ... “*il rilascio da parte della Provincia dell'autorizzazione alle modifiche sostanziali all'installazione in argomento può aver luogo, così come disposto dalla d.g.r. n. 2645 del 14/11/2014, non prima del rilascio da parte della Regione Lombardia della prima AIA*” ... omissis ...;

VISTA la nota della ditta del 07/03/2014 (P.G. Prov. n. 46025 del 08/04/2014), come completata con documentazione prevenuta in data 04/06/2014 (P.G. prov. n. 70447 del 04/06/2014), relativa alla domanda di AIA per attività esistenti e non già soggette ad AIA con contestuale comunicazione di modifiche sostanziali all'installazione sita in comune di Montichiari (BS), via Dugali Sera.

VISTE le note successive al provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, citata in premessa, che modificano ed integrano la documentazione agli atti relativa alla comunicazione di modifica sostanziale: nota del 14/10/2015 (P.G. Prov. n. 121603 del 14/10/2015), del 30/11/2015 (P.G. Prov. n. 141250 del 30/11/2015), del 18/05/2016 (P.G. prov. n. 58040 del 18/05/2016) e del 11/10/2016 (P.G. prov. n. 107649 del 11/10/2016);

CONSIDERATO che la ditta ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA e che con provvedimento n. 6660 del 04/11/2014 questa Provincia ha disposto che per il progetto in argomento non è necessario l'espletamento della procedura di VIA;

VISTA la nota del 21/03/2017 dell'Ufficio Vincoli Ambientali e Pianificazione provinciale con la quale ha trasmesso il documento di espressione del giudizio di impatto paesistico ai sensi dell'art 39 delle NTA del vigente PPR, evidenziando un "impatto neutro", subordinato all'osservanza di prescrizioni che verranno riportate nel Quadro "E" dell'Allegato Tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO che con nota registrata al P.G. Prov.n. 58040 del 18/05/2016 come modificata ed integrata dalla nota registrata al P.G. Prov. n. 107649 del 11/10/2016 la ditta ha presentato il piano di riutilizzo delle terre e rocce da scavo in conformità alle disposizioni del D.M. 161 del 10/08/2012;

RILEVATO che:

- l'area interessata dall'impianto è individuata catastalmente al Foglio n.70- Mapp: 188-43 censuario di Montichiari e, secondo quanto prevede il vigente PGT ha la seguente destinazione urbanistica: "El agricola produttiva";
- il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto in quanto considerato l'allora vigente Programma di gestione dei rifiuti, approvato con d.g.r . 20 ottobre 2010, n. 661, per il vincolo escludente riferito alla fascia di rispetto dal reticolo idrico minore, il Consorzio di Bonifica Chiese n. 7 con provvedimento n. 450/17 del 09/02/2017 ha rilasciato la "*concessione precaria per la realizzazione del progetto di variante impianto gestione e trattamento rifiuti non pericolosi, nella fascia di rispetto del canale consorziale denominato 3° Comizio Seriola Nuova*".

DATO ATTO che la ditta ha dichiarato di non ricadere nell'ambito di applicazione del D.M. 272 del 13/11/2014 per la verifica della sussistenza dell'eventuale obbligo di presentazione della relazione di riferimento;

DATO ATTO che il presente provvedimento specifica ed aggiorna le condizioni e prescrizioni a suo tempo dettate dall'AIA e fornisce le informazioni di cui all'art. 29-ter comma 1), del citato decreto legislativo 152/06 e s.m.i.;

VISTE le risultanze della conferenza dei servizi indetta con note provinciali prot.n. 112206 del 23/09/2015, prot. n. 38675 del 30/03/2015 e riunitasi in data 29/10/2015 e 18/04/2016 (verbale in atti), nel corso della quale è stato valutato il progetto in argomento e gli enti ed uffici interessati hanno espresso avviso favorevole all'accoglimento dell'istanza, con le condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto e dell'allegato tecnico;

PRESO ATTO che:

- l'ARPA di Brescia con nota registrata al P.G. provinciale n. 992931 in data 19/09/2016 come integrata dalla nota registrata al P.g. Prov. n. 32280 del 14/03/2017 ha trasmesso il parere di competenza;
- il Comune di Montichiari con note del 18/09/2014 (P.G. Prov. n. 113979 del 22/09/2014), del 28/10/2015 (P.G. Prov. n. 127793 del 29/10/2015) e del 15/04/2016 (P.G. Prov. n. 45860 del 18/04/2016) ha trasmesso la delibera di giunta comunale n. 111 del 15/09/2014 di parere negativo all'ampliamento dell'installazione;

RITENUTO in relazione al dissenso manifestato dal Comune di Montichiari, di rilevare quanto segue:

- la destinazione urbanistica "agricola produttiva" dell'area oggetto di ampliamento non determina un motivo ostativo all'ulteriore consumo di suolo in quanto l'istanza di modifica sostanziale è stata presentata antecedentemente l'entrata in vigore del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con d.g.r n. 20 giugno 2014, n. 1990
- la richiesta di approfondimenti circa l'aspetto idrogeologico dell'area con particolare riguardo alla

massima escursione della falda non ha motivo di essere reiterata in quanto tale criticità è stata oggetto di valutazione già in sede di verifica di assoggettabilità alla VIA (cfr provvedimento provinciale n. 6660 del 04/11/2014) e poi approfondita nella relazione idrogeologica trasmessa dalla ditta, con nota del 27/11/2015, ad integrazione della documentazione già agli atti, anche del Comune. Da tale documentazione è rilevabile, tenuto conto delle quote dei piani di posa (rifiuti/aggregati) sia dell'installazione esistente che dell'area oggetto dell'ampliamento, un franco falda di un paio di metri dalla sua massima escursione e comunque mai inferiore a 1,50 mt nel rispetto di quanto già prescritto dal provvedimento provinciale n. 2007 del 13/06/2007;

- la ditta, in merito alla viabilità ed all'incremento dei mezzi indotti dall'esercizio dell'attività secondo le varianti richieste, ha proposto quali opere di compensazione l'allargamento della carreggiata di via Dugali Sera e la relativa manutenzione e pulizia periodica;
- per quanto riguarda gli impatti generati in termine di polveri e rumore si rimanda alle prescrizioni ed ai monitoraggi dell'allegato tecnico parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- la gestione dei rifiuti è attività contrassegnata ex-lege dall'interesse pubblico (art. 177, co. 2, d.lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- la P.A competente in materia è titolata ad assumere una decisione che, ferma restando la compatibilità del progetto con le esigenze di tutela degli interessi ambientali e alla salute, può anche costituire, ove occorra, variante allo strumento urbanistico, oltre che comportare dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori (art. 208, com. 6, d.lgs. 152/2006 e s.m.i.). Ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del d.lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX alla Parte Seconda del medesimo decreto legislativo;

TENUTO CONTO, altresì, che:

- il parere del Comune di Montichiari (note del 18/09/2014, 28/10/2015 e 15/04/2016) è stato espresso da un organo politico attraverso la delibera di giunta comunale sopra citata;
- gli uffici tecnici comunali non hanno trasmesso le proprie valutazioni in ordine all'assenso edilizio necessario alla realizzazione delle opere relative all'ampliamento dell'installazione;
- il parere negativo non riporta quali siano le condizioni e le modifiche da apportare al progetto eventualmente necessarie al superamento del dissenso espresso dalla Giunta Comunale;
- il Comune di Montichiari non ha dato riscontro a quanto proposto dalla ditta come opere di compensazione alla realizzazione dell'ampliamento dell'installazione che prevedono l'allargamento della carreggiata di via Dugali Sera e la relativa manutenzione e pulizia periodica;

VISTO l'elaborato cartografico Tavola UNICA, riportante le aree destinate alla gestione dei rifiuti, la rete degli scarichi idrici, i punti di emissione in atmosfera, particolari costruttivi, sezioni e prospetti, planimetria mitigazioni, progetto nuovo accesso carraio, trasmesso dalla Ditta con nota registrata al protocollo generale n. 127075 del 01/12/2016 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e che sostituisce la planimetria allegata all'AIA n. 5685 del 06/07/2015;

PRESO ATTO:

1. che l'art. 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 152/06 e s.m.i. prevede che le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di AIA e per i successivi controlli sono a carico del gestore, e che le modalità e le tariffe relative devono essere fissate con decreti ministeriali;
2. che, nelle more dei decreti di cui al comma 3-bis del decreto legislativo 152/06 e s.m.i., resta fermo quanto stabilito dal decreto ministeriale 24 aprile 2008 "*Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 59/05.*";
3. che con la delibera della giunta regionale n. 4626 del 28/12/2012 sono state determinate le modalità e le tariffe per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali (art. 9 comma 4 del decreto ministeriale 24/04/08 tariffario nazionale);
4. la ditta richiedente ha provveduto ad effettuare il versamento degli oneri istruttori ai fini del rilascio della presente autorizzazione;

5. la ditta ha assolto all'imposta di bollo mediante contrassegno identificativo n.01160366985552;

DATO ATTO delle funzioni di controllo previste in capo all'ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – Dipartimento di Brescia) dall'art. 29-decies, comma 3, del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

DATO ATTO che, ai sensi degli artt. 3 e 5 della l.r. n. 16 del 14/08/1999, l'ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente;

RIDETERMINATO, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in **€ 318.951,51 (euro trecentodiciottomilanovecentocinquantuno/51)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

-	Messa in riserva (R13) di 10.725 mc di rifiuti non pericolosi pari a	€ 189.424,95
-	Messa in riserva e deposito preliminare (R13/D15) di 100 mc di rifiuti non pericolosi pari a	€ 17.662,00
-	trattamento (R5) di 240.000 t/a di rifiuti non pericolosi	€ 111.864,56
	TOTALE	€ 318.951,51

STABILITO che la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, deve essere prestata, a pena di revoca dell'autorizzazione, entro 90 gg. dalla data di comunicazione del presente atto, mediante idonea appendice alla garanzia finanziaria già prestata, oppure nuova garanzia e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

VISTI:

- la conforme proposta di provvedimento sottoscritta dal responsabile del procedimento e dai funzionari degli Uffici Sportello IPPC, Acque e Rifiuti, che hanno validato l'Allegato Tecnico, e preso atto della conclusione dell'istruttoria tecnico-amministrativa con esito favorevole;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VERIFICATO il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 33 del 30/01/2017;

RITENUTO che le risultanze della Conferenza di servizi e gli esiti istruttori consentano l'adozione del provvedimento di autorizzazione alla modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata alla società DI.MA s.r.l. per l'installazione IPPC sita in comune di Montichiari, via Dugali Sera, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'Allegato Tecnico, e secondo quanto rappresentato nell'elaborato tecnico-grafico, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DISPONE

1. di autorizzare le modifiche sostanziali dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata alla ditta DI.MA S.r.l. (cod.fisc. 02057780989), con sede legale ed installazione in comune di Montichiari (BS), via Dugali Sera in esito ai procedimenti in premessa indicati, secondo le condizioni e con l'osservanza delle prescrizioni riportate nel presente atto, nell'Allegato Tecnico e nell'elaborato tecnico-grafico (formanti parte integrante e sostanziale del presente atto), nel d.lgs. n. 152/2006 e relativi allegati e nelle altre normative ambientali, in quanto applicabili;
2. di approvare il piano di riutilizzo delle terre e rocce da scavo secondo le condizioni e con l'osservanza delle prescrizioni riportate nel presente atto e nell'Allegato Tecnico, nel d.lgs. n. 152/2006 e relativi

allegati, nel D.M. 161/2012 e s.m.i. e nelle altre normative ambientali, in quanto applicabili;

3. di precisare che:
 - ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del d.lgs. n. 152/2006, la presente AIA sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX alla Parte Seconda del medesimo decreto legislativo;
 - compete al Comune la valutazione in ordine alla normativa urbanistico-edilizia applicabile in relazione al progetto sopraccitato, dandosi atto che l'assenso edilizio si è acquisito per tacito assenso;
 - la presente autorizzazione non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'installazione e dell'attività, nonché ulteriori atti di altre Autorità;
4. di stabilire che la ditta, entro 6 mesi dalla data di ricevimento del presente provvedimento, definisca con il Comune di Montichiari le opere di compensazione da realizzare ed acquisisca l'autorizzazione/nulla osta all'apertura del nuovo accesso carraio sulla strada comunale di via Dugali Sera;
5. di stabilire inoltre che la ditta, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento adotti un sistema di gestione ambientale;
6. di stabilire infine un termine di un anno dalla data del presente provvedimento per l'inizio dei lavori di realizzazione delle varianti, di cui dovrà essere data comunicazione al Comune ed alla Provincia, ed un termine di tre anni dalla data di inizio lavori per l'ultimazione dei lavori stessi, precisando che il mancato rispetto di tali termini può comportare la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroghe da richiedersi alla Provincia;
7. che le varianti sostanziali dovranno essere realizzate conformemente al progetto approvato e che l'avvenuta ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata alla Provincia congiuntamente a perizia giurata, asseverata presso la Cancelleria del Tribunale, redatta da un tecnico abilitato, attestante la corretta esecuzione delle opere e dei lavori e la loro conformità al progetto approvato, la gestione dell'installazione, secondo le varianti, potrà essere avviata dalla data di asseverazione della perizia giurata;
8. che, entro un anno dalla data di entrata in gestione dell'installazione, secondo le varianti autorizzate, gli inerbimenti e gli impianti vegetazionali dovranno essere oggetto di specifico collaudo da effettuarsi da parte di tecnico abilitato, e dovrà essere trasmessa alla Provincia di Brescia ed al Comune relativa perizia giurata, asseverata presso la Cancelleria del Tribunale, attestante la corretta esecuzione delle opere e dei lavori e la loro conformità al progetto approvato;
9. di prescrivere che, ai sensi dell'art. 29-undecies (Incidenti o imprevisti) del d.lgs. n. 152/2006 ed s.m.i., in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore deve informare immediatamente per iscritto, l'Autorità competente (attualmente la Provincia), l'ARPA – Dipartimento di Brescia ed il/i Comune/i interessato/i e adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventuali imprevisti, informandone per iscritto le medesime Autorità, fermo restando il termine massimo di otto ore di cui all'art. 271, comma 14, del d.lgs. n. 152/2006 ed s.m.i. per informare l'Autorità competente nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria;
10. richiamata la normativa vigente, di dare atto che:
 - ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., il gestore deve presentare domanda di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA sull'installazione nel suo complesso entro il termine di 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione (lettera a)) ed entro il termine di 10 anni dalla data di rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione (lettera b), precisando che il ritardo nella presentazione dell'istanza di riesame nel caso disciplinato alla lettera a) non può in alcun modo essere tenuto in conto per dilazione i tempi fissati per l'adeguamento dell'esercizio dell'installazione alle condizioni dell'autorizzazione, mentre nel caso di inosservanza del termine di cui alla lettera b) l'autorizzazione si

intende scaduta;

- ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 3 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. il gestore, esclusi i casi disciplinati ai commi 1 e 2 (comunicazione di modifica dell'installazione), informa la Provincia e l'ARPA in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale;
- ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4, del d.lgs. 152/2006, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore ed il nuovo gestore né danno comunicazione entro 30 giorni all'autorità competente (attualmente la Provincia), anche nelle forme di autocertificazione ai fini della volturazione dell'AIA;
- ai sensi dell'art. 29-decies, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'AIA, ne deve dare comunicazione a questa Provincia e, a far data da tale comunicazione, deve trasmettere a questa Provincia, ai Comuni interessati e all'ARPA – Dipartimento di Brescia, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, secondo le modalità e frequenze stabilite dell'allegato tecnico;
- ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. il gestore provvede, altresì, ad informare immediatamente Provincia, Comuni interessati ed ARPA – Dipartimento di Brescia in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità;
- ai sensi dell'art. 29 -decies del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. ARPA – Dipartimento di Brescia svolge il controllo in ordine al rispetto della presente autorizzazione e comunica all'Autorità competente esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione e proponendo le misure da adottare;

11. di dare atto infine che:

- in relazione alla cessazione della qualificazione di rifiuto (END OF WASTE) si applicano le disposizioni di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188 bis del d.lgs 152/06 e s.m.i. (DM 17/12/2009, come modificato dal DM 15/02/2010 e successive norme), deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione. Successivamente dovranno essere garantite le procedure di tracciabilità dei rifiuti prodotti secondo quanto previsto dal SISTRI;
- deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10619 e dalla d.g.r. n. IX/2513 del 16/11/2011;
- la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;
- i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);
- deve essere effettuato il controllo radiometrico sui rifiuti/ EoW in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 e s.m.i., facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20.06.1997 e relativi allegati, ovvero alle altre norme applicabili;
- la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
- in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come stabilito dagli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi (d.P.R. n. 151 del

- 01.08.2011, ecc);
- ai sensi della normativa settoriale in materia di rifiuti di cui all'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 e s.m.i. il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, purchè evocati nel procedimento; e costituisce ove occorra variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;
 - la ditta deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 35 della L.R. n. 14 del 08/08/1998 “*Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava*”;
 - sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione e l'osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente provvedimento, in quanto applicabili;
12. che la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia di ambiente e il trasferimento della sede legale della ditta autorizzata, devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;
 13. di prendere atto che la ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà in cui dichiara di avere annullato la marca da bollo in premessa citate per l'apposizione sul presente atto;
 14. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, **€. 318.951,51 (euro trecentodiciottomilanovecentocinquantuno/51)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta autorizzata deve prestare a favore della Provincia di Brescia, mediante idonea appendice alla garanzia finanziaria già prestata oppure nuova garanzia, entro 90 giorni dalla data di comunicazione del presente atto;
 15. di stabilire che la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
 16. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, secondo i termini stabiliti nel presente atto, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 50 R.V. del 20/02/2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, come previsto dalla delibera della Giunta Regionale n. 19461 del 19/11/2004;
 17. che il presente atto venga comunicato alla ditta DI.MA S.r.l. con sede legale in comune di Montichiari(BS) via Dugali Sera a cura dell'ufficio, mediante trasmissione con posta elettronica certificata (PEC: di.masrl@legalmail.it);
 18. di stabilire che l'efficacia dell'autorizzazione decorra dalla data di accettazione della garanzia finanziaria di cui al precedente punto 14;
 19. di trasmettere la presente autorizzazione al Comune di Montichiari, all'ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia, all'ATS di Brescia, agli altri soggetti eventualmente interessati;
 20. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza.

E' possibile prendere visione del presente provvedimento sul sito web provinciale <http://www.provincia.brescia.it/istituzionale/provvedimenti-dirigenti>.

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

Il Direttore

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, lì 26-05-2017